**Rapporto**

 5 maggio 2020 CANCELLERIA

**della Commissione Costituzione e leggi**

**sull'iniziativa parlamentare 21 gennaio 2019 presentata nella forma generica da Franco Celio e cofirmatari per il Gruppo PLR (ripresa da Nicola Pini) "Modifica della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP): pubblicazione trasparente dei risultati elettorali"**

# L'iniziativa parlamentare

Riferendosi al sistema previsto dalla Legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), entrata in vigore il 1° settembre 2019, per cui la graduatoria dei candidati e delle candidate che figurano su una lista elettorale è calcolata sommando i voti attribuiti alla lista (chiamati erroneamente "personali" dall'iniziativista) e i voti preferenziali assegnati al candidato o alla candidata, l'iniziativa chiede di modificare la LEDP, «*in base al principio della trasparenza, nel senso di:*

*1. mantenere il cumulo citato per il computo dei voti destinati a definire la ripartizione dei seggi;*

*2. ma pubblicare a parte il numero dei voti effettivamente personali ("crocette") ottenute da ogni singolo candidato;*

*3. aggiungere agli artt. 84 e 86 LEDP la precisazione "numero maggiore dei voti personali"*».

Non si chiede quindi di modificare il sistema di computo (artt. 27 e 39 LEPD) per la graduatoria dei candidati e delle candidate (punto 1), ma di pubblicare (punto 2) anche il numero di voti preferenziali ottenuto dai candidati e dalle candidate.

Il punto 3 chiede invece di modificare gli artt. 84 e 86 LEPD, dove si parla di «*numero maggiore di voti*», nel senso di «*numero maggiore dei voti preferenziali*». Questo cambiamento potrebbe portare a risultati diversi da quelli previsti dal testo della LEPD in vigore per la nomina del sindaco ad interim (art. 84 LEPD) e per le incompatibilità per parentela (art. 86 LEPD).

Per la confusione dei termini "voto personale" - "voto preferenziale", si veda più sotto il rimando alle spiegazioni del Consiglio di Stato.

# La posizione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha preso posizione su questa iniziativa con la risoluzione governativa n. 3786 del 21 agosto 2019. In essa si esamina compiutamente la storia del sistema elettorale in vigore e le decisioni dell'allora Commissione speciale Costituzione e diritti politici e poi del Gran Consiglio. Decisioni che hanno confermato il sistema, da tempo in vigore, di considerare sia i voti attribuiti alla lista sia i voti preferenziali.

L'iniziativista si era fatto promotore nelle due sedi di una riforma della LEPD, nel senso di considerare per le graduatorie solo i voti preferenziali ottenuti dai candidati e dalle candidate.

D'altra parte nell'iniziativa in oggetto non si chiede più di modificare gli artt. 27 e 39 LEPD; per i dettagli si rimanda quindi alla risoluzione governativa n. 3786 (allegata al presente rapporto).

Sul tema della pubblicazione dei risultati, il Consiglio di Stato fa notare che «*il numero di voti è determinato essenzialmente per compilare le graduatorie e attribuire i seggi. Non è invece il suo scopo quello di fornire altre indicazioni. Per esempio, anche i risultati dell'elezione del Consiglio nazionale comprendono la pubblicazione dei voti ottenuti da ogni candidato. A causa della possibilità di esprimere fino a due voti a favore del medesimo candidato (cumulo), contrariamente a quello che taluni credono, il numero di voti non corrisponde al numero di elettori che hanno effettivamente sostenuto e votato (attribuendogli almeno un voto) il candidato*».

Sul sistema di decisione e per gli artt. 84 e 86 LEPD, il Consiglio di Stato si esprime in questi termini: «*seppur i casi rientranti in queste situazioni in cui il candidato con il maggior numero di voti preferenziali non corrisponda a quello con il maggior numero di voti (o voti personali secondo la definizione indicata sopra) non siano frequenti, la proposta introduce una modificazione di una regolamentazione vigente da tempo e consolidatasi. Il tema era stato discusso anche all'interno della Commissione speciale Costituzione e diritti politici, la quale, a grande maggioranza, aveva deciso di mantenere determinante il numero di voti personali ottenuti (rapporto n. 7185R del 20 settembre 2018, pag. 29-32). Invitiamo pertanto il Gran Consiglio a confermare la sua decisione recente*».

# Conclusioni

L'autorità è tenuta a pubblicare i dati determinanti per l'applicazione della LEPD e per la determinazione dei candidati eletti e delle candidate elette. La pubblicazione di altri dati porterebbe a confusione nella cittadinanza sul metodo previsto dalla legge.

La tesi secondo cui il numero di voti preferenziali è più indicativo del vero successo del candidato o della candidata è opinabile; chi vota una scheda intestata intende sostenere le candidate e i candidati sulla lista, ciò anche senza l'espressione del voto preferenziale.

Il numero dei voti preferenziali è inoltre facilmente ottenibile, sottraendo dai voti del candidato o della candidata i voti ricevuti dalla sua lista. Qui di seguito è riportato l'esempio per l'ultima elezione del Consiglio di Stato:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eletti** | **n. voti** | **n. di schede per lista** | **n. di voti preferenziali** |
| Gobbi Norman | 71'312 | 29'128 | 42'184 |
| Vitta Christian | 66'819 | 27'101 | 39'718 |
| Zali Claudio | 66'689 | 29'128 | 37'561 |
| De Rosa Raffaele | 44'648 | 18'411 | 26'237 |
| Bertoli Manuele | 42'070 | 19'062 | 23'008 |

La modifica degli artt. 84 e 86 LEPD non si giustifica, considerato il mantenimento del sistema di calcolo dei voti previsto agli artt. 27 e 39 LEPD.

🟑 🟑 🟑 🟑 🟑

Per questi motivi, la Commissione Costituzione e leggi invita il Gran Consiglio a voler respingere l'iniziativa parlamentare generica in esame.

Per la Commissione Costituzione e leggi:

Carlo Lepori, relatore

Aldi - Balli - Bertoli - Censi - Corti - Filippini -

Gendotti - Isabella - Lurati Grassi - Ortelli -

Rückert - Stephani - Viscardi (con riserva)

Allegato:

- risoluzione governativa n. 3786 del 21 agosto 2019.